

Prot.: 219778/RU Roma, 30 giugno 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

VISTA la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, che ha sostituito la direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983;

VISTA la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

VISTA la direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni;

VISTA la decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ed, in particolare, gli articoli 110 e 111;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/1143 della Commissione del 14 marzo 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda la dichiarazione di talune spedizioni di modesto valore;



VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione del 10 settembre 2019 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative alla sorveglianza per l'immissione in libera pratica e l'uscita dal territorio doganale dell'Unione;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/877 della Commissione del 3 aprile 2020 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione e che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2021, n.83, recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni;

VISTO l'articolo 70.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n.83 e, in particolare, il comma 3, in base al quale l'IVA riscossa nell'ambito del regime speciale di cui al medesimo articolo è versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione;

VISTO il comma 6 del medesimo articolo 70.1, secondo cui, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le misure operative in base alle quali i soggetti, che si avvalgono del regime speciale di cui al medesimo articolo, provvedono al pagamento dell'imposta riscossa dalla persona alla quale i beni sono destinati;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 maggio 2021, n.83, la previsione di cui all'articolo 70.1, comma 2, si applica a decorrere dal 1° luglio 2021;



IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Per avvalersi del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui all'articolo 70.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non è richiesta una preventiva autorizzazione di carattere doganale.

ARTICOLO 2

Il soggetto che intende avvalersi del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione, previsto dall'articolo 70.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è tenuto a chiedere preventivamente, a norma degli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, all'Ufficio delle Dogane competente in base alle disposizioni unionali, l'autorizzazione alla dilazione del pagamento della relativa IVA riscossa, previa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale e connessa prestazione di apposita cauzione, salvo eventuale esonero.

ARTICOLO 3

Gli importi dovuti dal soggetto che si avvale del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione in relazione ai beni presentati in dogana per conto della persona alla quale essi sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA, sono aggregati su base mensile, in considerazione delle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento.

Il pagamento è eseguito entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione, in un'unica soluzione ovvero mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.

00000000000000

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna